



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 31 IN DATA 30/04/2021

OGGETTO :

APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di aprile alle ore ventuno e minuti venti nella sala consiliare, al fine di assicurare il rispetto della distanza interpersonale, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
COSTA FROLA MARIA SUSANNA - Sindaco	Si
PICCA PICCON GIOVANNA - Vice Sindaco	Si
VIGO NATALE PIETRO - Assessore	Si
CHIADO' CAPONET GIACOMO - Assessore	Si
PERINO SAMUELE - Assessore	Si
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signora DEL SORDO Dott.ssa Gaetana il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione ed il documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) 2021/2023;

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 847 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data odierna, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e concessione aree mercatali, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, ed è stato approvato il relativo regolamento

CONSIDERATO che, ai fini dell'applicazione del nuovo Canone, si rende necessario approvare le relative tariffe, nel rispetto dei parametri dettati dalla Legge di bilancio 2020, tenendo altresì conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, in base al quale il Canone dovrà essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle entrate che verranno sostituite dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

RICHIAMATI i commi 826, 827, 831, 841 e 842 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con il quale sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili secondo il comma 817 dello stesso articolo di legge.

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dall'Ufficio Tributi sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposta pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune.

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»*

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.*

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicati, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Dato atto che l'art. 30 del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 ha disposto che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 aprile 2021;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

RILEVATA altresì la necessità di definire le scadenze del versamento per le occupazioni annuali e "ricorrenti";

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. DI APPROVARE le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
3. DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
4. DI STABILIRE, per il versamento per le occupazioni annuali e "ricorrenti" del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e area mercatale le seguenti scadenze:
 - rata unica 30 aprile;
 - versamento rateale (facoltà ammessa per importi annui superiori ad €. 500,00) in due rate di pari importo con scadenze 30 aprile e 30 giugno;Per il solo anno 2021, le scadenze sono definite come segue:
 - rata unica 30 giugno 2021;
 - versamento rateale (facoltà ammessa per importi annui superiori ad €. 500,00) in due rate di pari importo con scadenza 30 giugno 2021 e 30 settembre 2021.
5. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul sito internet comunale.

Con successiva unanime favorevole votazione, resa in forma palese, stante l'urgenza e per le motivazioni sopra espresse, la G.C. delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

COSTA FROLA MARIA SUSANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEL SORDO Dott.ssa Gaetana
